

ASSEMBLEE SETTEMBRE 2012

REGOLAMENTO ASSEMBLEE del CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO società cooperativa

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee separate, Generali, Ordinarie e Straordinarie.

Ogni partecipante all'Assemblea è tenuto ad osservarne le disposizioni.

Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme di Legge e di statuto.

1.1. – ASSEMBLEE GENERALI DEI DELEGATI

L'assemblea generale dei delegati del Consorzio è composta dai soci delegati eletti nelle assemblee separate, se convocate. I soci delegati devono intervenire in assemblea personalmente.

Le assemblee dei soci delegati, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consorzio, oppure, in sua assenza, da un Vice Presidente oppure in caso di assenza anche dei Vice Presidenti dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

1.2. – ASSEMBLEE SEPARATE

Le assemblee separate, se convocate, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato; eleggono a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, un DELEGATO con mandato vincolante, per ogni dieci diritti di voto esercitati personalmente o per delega nell'assemblea separata medesima.

Ai soci *cooperatori*:

- Persone fisiche ed enti soci senza personalità giuridica spetta un solo voto indipendentemente dal numero di quote o azioni possedute e dal loro valore complessivo;
- Persone giuridiche spetta un voto per ogni cento soci, per un massimo di cinque voti.

Ai soci *sovventori* spetta un voto per ogni azione posseduta, per un massimo di cinque voti.

Qualora il numero dei diritti di voto esercitati non sia un esatto multiplo di dieci ed il resto superi i cinque, viene eletto un delegato anche per questo resto. Ogni delegato eletto rappresenta dieci voti.

Se socio del Consorzio è una società, alle assemblee separate partecipa il suo legale rappresentante o un rappresentante al quale sia stata rilasciata apposita delega scritta; se socio è una società di persone questa può essere rappresentata da uno dei suoi soci.

1.3 IDENTIFICAZIONE DEI SOCI O DELEGATI

Il Presidente dell'Assemblea si avvale di personale da lui espressamente autorizzato, per la verifica delle deleghe dei presenti e dei soci aventi diritto di voto.

I soci o delegati devono sottoscrivere, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, l'apposito

foglio presenze, nonché esibire, se richiesto, un documento di identità per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione all' assemblea e le eventuali deleghe possedute.

L' Amministratore, il Sindaco ed il dipendente del Consorzio non può avere alcuna delega.

La validità della delega è certificata dal Presidente, oppure a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e da terzi, delegati dal Presidente.

E' ammessa altresì la delega rilasciata in forma scritta, autenticata nelle forme sopra previste, a norma dell' art. 7 della legge n.127 del 17 febbraio 1971 e successive integrazioni e modificazioni, fermo restando il divieto della creazione di una pluralità di diritto di voto.(*)

.....
(*) art. 7 L.127 del 17.2.71: "I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purchè compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza".

2.1. – SISTEMA DI VOTO ASSEMBLEE SEPARATE

Nelle assemblee separate, sia ordinarie sia straordinarie, le votazioni si svolgeranno per alzata di mano con prova e controprova e, approverà a maggioranza dei presenti.

Nelle assemblee separate le votazioni della lista/e per le elezioni dei delegati si svolgeranno sempre a scrutinio segreto.

L'assemblea su indicazione del Presidente, può scegliere due o più Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni della stessa.

Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, stabilisce la durata di apertura del seggio per la votazione riguardante la nomina dei delegati.

Le elezioni dei delegati si svolgeranno mediante la presentazione di una o più liste:

- La o le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eleggendi.
- Ogni candidato può essere presente solo in una lista.
- La o le liste devono essere presentate direttamente dai soci in numero minimo del 5% degli aventi diritto di quell'assemblea separata.
- I soci presentatori di lista non possono essere candidati.
- La o le liste dovranno essere presentate presso la sede legale del consorzio agrario almeno 3

(tre) giorni prima della data in prima convocazione nella quale si terrà l'assemblea separata.

- Ogni socio potrà votare per una sola lista.
- Ogni lista esprimerà un numero di delegati pari al numero dei voti ottenuti diviso 10 arrotondato per difetto in base all'ordine di presentazione nella lista.
- Qualora con la suddivisione di cui sopra non vengano attribuiti alle liste tutti i delegati eleggibili (uno ogni 10 voti come sopra riportato) verranno conteggiati i resti per ogni lista. I resti verranno calcolati quale differenza tra i voti ottenuti e il numero dei delegati eletti moltiplicato 10. I delegati rimanenti verranno attribuiti 1 per ogni lista partendo dalla lista col maggior resto e così via. Tutte le liste saranno valide, purché abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti espressi.

Le elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, e del presidente del collegio sindacale, si svolgeranno col metodo di una o più liste e si svolgeranno sempre a scrutinio segreto.

- Ogni lista dovrà contenere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei candidati da eleggere sia nel Consiglio di Amministrazione sia nel Collegio Sindacale.
- La lista o le liste devono essere presentate e sottoscritte da un numero minimo di soci aventi diritto di voto pari al 10% dei voti esprimibili dai soci del consorzio.
- Le liste devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - la rappresentatività dei soci.
 - deve essere espressione dell'intero territorio in cui il Consorzio opera.
- La lista o le liste dovranno essere presentate presso la sede legale del consorzio agrario almeno 3 (tre) giorni prima della data della convocazione della prima assemblea separata.
- Ogni socio, o socio delegato, potrà votare per una sola lista sia per il Consiglio di Amministrazione, sia per il Collegio Sindacale.
- Tutte le liste saranno valide, purché abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti espressi.
- La composizione del Consiglio sarà definita con l'attribuzione dei 5/6 (cinque sesti) dei consiglieri previsti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il restante 1/6 (un sesto) sarà distribuito alla/e lista/e che ha/hanno ottenuto il minor numero di voti in modo proporzionale al numero di voti ottenuti.
- Qualora con la suddivisione di cui sopra non vengano attribuiti tutti i Consiglieri eleggibili, verranno conteggiati i resti esclusivamente a favore della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- I consiglieri eletti della lista vincente dovranno essere proporzionalmente rappresentativi dei soci su base territoriale in analogia a quanto previsto dall'art. 23 co. 2 dello Statuto. I

consiglieri eletti risulteranno conseguentemente determinati sulla base dell'ordine di presentazione per area territoriale della rispettiva lista.

- La nomina dei Sindaci spetta alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sulla base dei nominativi indicati nella lista.
- Qualora non vengano presentate liste per iniziativa dei soci, sarà cura del consiglio di amministrazione uscente presentare una lista contenente un numero di candidati pari al numero dei consiglieri e dei Sindaci da eleggere che riterrà opportuno proporre all'assemblea.

2.2. – SISTEMA DI VOTO ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI

Nella assemblea generale, sia ordinaria sia straordinaria, le votazioni si svolgeranno per alzata di mano con prova e contro prova riportando i voti espressi nelle assemblee separate.

L'assemblea approva a maggioranza dei presenti.

L'assemblea su indicazione del Presidente, può scegliere due o più Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni della stessa.